

DISCIPLINARE DI GARA.....	3
1. PREMESSE.....	3
1.1 SISTEMA INFORMATICO.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2 CHIARIMENTI.....	5
2.3 COMUNICAZIONI.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	7
4.1 DURATA.....	7
4.2 OPZIONI E RINNOVI.....	7
4.3 REVISIONE DEI PREZZI.....	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
6. REQUISITI GENERALI.....	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	11
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	12
7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	13
7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	13
8. AVVALIMENTO.....	14
9. SUBAPPALTO.....	15
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
11. SOPRALLUOGO.....	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
13. IDENTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO.....	19
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
16. CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	22
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	26
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	28
17. OFFERTA TECNICA.....	34
18. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA.....	34
18.1 DETTAGLIO ECONOMICO	34
18.2 OFFERTA ECONOMICA.....	35
18.3 DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI	36
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	36
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	37
19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	39
19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	39
19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	40
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA e VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	40

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	41
22. APERTURA e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	41
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	42
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	43
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	45
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	45

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO del Servizio di locazione di apparecchiature per la stampa digitale (sistema primario e sistema secondario) con soluzione software e annessi servizi di manutenzione e assistenza per le esigenze del Centro Stampa del Consiglio regionale della Toscana.

Codice Identificativo di Gara (CIG): 91869341C5

1. PREMESSE

Con decreto n. 266 del 19 aprile 2022 e successivo n. 603 del 4 agosto 2022, questa Amministrazione ha disposto di affidare il *Servizio di locazione di apparecchiature per la stampa digitale (sistema primario e sistema secondario) con soluzione software e annessi servizi di manutenzione e assistenza per le esigenze del Centro Stampa del Consiglio regionale della Toscana.*

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata **sulla base del miglior rapporto qualità prezzo**, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze [codice NUTS IT14]

CIG 91869341C5

CUI S01386030488202000174

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Cinzia Guerrini.

1.1 SISTEMA INFORMATICO

La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo

<https://start.toscana.it/>

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> - nella sezione Sito e Riferimenti – Progetto.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto da questo richiamato.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla piattaforma stessa ovvero sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.regione.toscana.it/profilo-committente> [eventuale indicare altro sito istituzionale] nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti

scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 4) Schema di contratto;
- 5) DGUE;
- 6) Allegato 1 al disciplinare di gara "Modello A.1";
- 7) Allegato 2 al disciplinare di gara "Modello A.2";
- 8) Allegato 3 al disciplinare di gara "Dichiarazione segreti tecnici e commerciali";
- 9) Dettaglio economico;
- 10) DUVRI;
- 11) Patto di integrità;
- 12) Allegato 4 al disciplinare di gara "Modello scheda offerta tecnica";
- 13) Planimetrie dei luoghi;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it/>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti" disponibile nella sezione "comunicazioni" di ciascuna procedura di gara, **almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio della presente gara nella sezione "Chiarimenti" all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le **comunicazioni nell'ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico** avvengono tramite il sistema telematico e sono archiviate e consultabili nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START. Tutte le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono inoltre trasmesse alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale".

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e/o PEC inserito dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) al sorteggio di cui all'articolo 22 si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni di cui al capoverso precedente, si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Chiarimenti" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

3. OGGETTO DELL'APPALTO e IMPORTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di locazione delle seguenti apparecchiature a tecnologia digitale, integrate gestite mediante soluzione software di gestione delle richieste di stampa:

- n° 1 sistema di stampa di produzione colore a corpo unico (no tandem) STAMPANTE PRIMARIA;
- n° 1 sistema di stampa di produzione colore a corpo unico (no tandem) STAMPANTE SECONDARIA;
- n° 2 scanner;
- software RPS (Request Print Services) per la gestione in un'unica soluzione dei processi del "Centro Stampa": inserimento delle richieste di stampa da parte degli utenti, gestione delle apparecchiature di stampa da parte dei tipografi, attribuzione costo del prodotto stampato, reportistica varia e redazione preventivi

e i seguenti servizi:

- consegna, installazione, messa in esercizio, verifica di conformità e di funzionalità, collaudo delle apparecchiature;
- assistenza tecnica e manutenzione;
- installazione e sostituzione dei pezzi di ricambio;
- fornitura e sostituzione dei materiali di consumo eccetto la carta, necessari per lo svolgimento del servizio;
- ritiro e trattamento dei materiali di consumo usati;
- disinstallazione e ritiro delle apparecchiature;
- adeguata formazione del personale della tipografia del Consiglio regionale.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le caratteristiche del servizio impongono un organizzazione e coordinamento univoco delle singole prestazioni le quali, stante la loro omogeneità complessiva, richiedono, ai fini della corretta ed efficiente esecuzione del servizio, una gestione unitaria.

L'importo a base di gara è pari ad **€ 1.009.223,74 al netto di IVA** e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 60,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 60 mesi (anni 5), decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio risultante da apposito "verbale di consegna e collaudo".

L'Aggiudicatario si impegna a fornire le apparecchiature e procedere a quanto necessario per la piena funzionalità del sistema entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'impegno di spesa.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Il Consiglio regionale si riserva la facoltà:

- di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 fino a un massimo di sei mesi, per un costo stimato pari a € 100.423,74 al netto di IVA nei termini di legge, per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo fornitore. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni;

La stazione appaltante esercita tali facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario;

- di rinnovare il contratto, alle stesse condizioni che risulteranno in sede di aggiudicazione della gara, per una durata massima pari a un anno, per un importo massimo di € 200.847,47 al netto di IVA nei termini di legge. La stazione appaltante esercita tali facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto originario;

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad euro € 1.310.554,95 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Importo a base di gara IVA esclusa	Importo per rinnovo IVA esclusa	Importo per proroga art. 106 comma 11 del Codice IVA esclusa	Valore totale escluso IVA
€ 1.009.283,74	€ 200.847,47	€ 100.423,74	€ 1.310.554,95

4.3 REVISIONE DEI PREZZI

E' prevista la revisione dei prezzi sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'articolo 29 del d.l. n. 4/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

La revisione può essere avviata a seguito di specifica richiesta da parte dell'appaltatore o di comunicazione da parte del responsabile unico del procedimento, non più di una volta per ogni annualità contrattuale, e potrà essere formulata a partire dal tredicesimo mese di durata contrattuale.

In caso di rinnovo del contratto, la revisione dei prezzi può essere avviata, secondo le modalità sopra descritte, a partire dal tredicesimo mese della nuova durata contrattuale.

La revisione si applica alle prestazioni eseguite successivamente alla richiesta di revisione da parte dell'appaltatore o alla comunicazione del responsabile unico del procedimento, con esplicita esclusione di revisione prezzi per le prestazioni eseguite precedentemente alla suddetta richiesta o alla suddetta comunicazione.

Il responsabile unico del procedimento, supportato dal direttore di esecuzione del contratto ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la variazione del prezzo indicato nel dettaglio economico.

L'istruttoria tiene conto della variazione dei costi standard ovvero, in mancanza, dell'indice istat foi. in questo caso il calcolo degli aggiornamenti avverrà tramite l'indice istat foi del mese oggetto di richiesta di revisione prezzi rispetto al medesimo indice del corrispondente mese dell'anno precedente (a titolo di esempio: Indice Istat FOI mese marzo 2021/marzo 2020).

La revisione dei prezzi si applica sul prezzo offerto dall'Appaltatore.

Se un calcolo revisionale è già stato operato in passato, la revisione si applica al prezzo del servizio già

aggiornato con il precedente calcolo revisionale; ai fini della revisione è considerato (prezzo base) il prezzo già variato. il prezzo così ricalcolato ed approvato da consiglio regionale sostituisce il prezzo offerto a partire dalla data di richiesta/comunicazione della revisione dei prezzi, e ne costituisce la nuova base per l'applicazione delle nuove revisioni e dei relativi pagamenti.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 [di cui all'art. 80, comma 5, lett. a)], rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite

dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;

- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., **salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12.2018, n. 135**. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali **provvedimenti esecutivi** di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.

La stazione appaltante valuterà i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità di cui al precedente Paragrafo 2.1 DOCUMENTI DI GARA, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Questa stazione appaltante effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente disciplinare considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiori a Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità e che alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà inviata, mediante il sistema START, apposita richiesta con la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito con esito positivo nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla GUCE servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo minimo pari a € 600.000,00 esclusa IVA di legge.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale o copia informatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma, dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La copia delle fatture quietanzate dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La copia delle fatture quietanzate dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

c) L'operatore economico deve essere in possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da ente accreditato:

- UNI EN ISO 9001:2015 (qualità);
- UNI EN ISO 14001:2015 (ambientale);

- UNI ISO 45001:2018 (sicurezza).

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87 commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui al **punto 7.1 lett. a** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi** di cui al precedente punto **7.2 lett. b** deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Il requisito relativo al **possesso delle certificazioni** di cui al precedente punto **7.2 lett. c** deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti relativi al possesso delle certificazioni di qualità sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui ai punti 7.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concorrente, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui all'art. 7.2 lettera c comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara [in alternativa, in caso di suddivisione in lotti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"] sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il subappalto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 105 del Dlgs 50/2016.

Il concorrente indica nel DGUE, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare e la relativa quota percentuale. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 20.185,67, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la cauzione provvisoria in contanti, in assegni circolari mediante bonifico potrà effettuare un versamento presso il Servizio Tesoreria Banco BPM Spa - P.IVA 09722490969 Filiale operativa di Tesoreria Piazza Davanzati, 3 – 50123 Firenze sulle coordinate IBAN IT07N0503402801000000000665 con causale “Garanzia a corredo dell’offerta relativa al servizio di locazione di apparecchiature per la stampa digitale (sistema primario e sistema secondario) con soluzione software e annessi servizi di manutenzione e assistenza per le esigenze del Centro Stampa del Consiglio regionale della Toscana CIG: 91869341C5”.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio.

La suddetta documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

L'operatore economico per fruire di dette riduzioni:

- dichiara nella domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alle certificazioni la copia informatica dell'originale informatico o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità dei certificati posseduti. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice:
 - se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione;
 - se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informativo sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i locali destinati della tipografia posti in Firenze, Via Cavour n. 4, è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni lavorativi compresi tra **il 19 settembre 2022 ed il 23 settembre 2022**.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite una comunicazione sul sistema telematico START e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore **13:00 del giorno 15 settembre 2022**.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inserire, nell'apposito spazio sul Sistema Telematico START, sia nel caso di pagamento on line sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. IDENTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com**

NOTA PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file non può superare i **150 MB**. Nel caso occorra apportare delle modifiche a dei documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione, in formato elettronico devono essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00.00 del giorno 10/10/2022, pena l'irricevibilità**, l'offerta composta da:

A – Documentazione Amministrativa

B – Documentazione tecnica

C – Documentazione Economica composta da Dettaglio Economico e Offerta Economica.

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario;
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;

- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circo-

stanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE);

- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell'operatore economico, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate, tramite il sistema, le comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

L'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto e nel Patto di integrità.

Le dichiarazioni:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, come precisato nel presente disciplinare al paragrafo 13, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni relative ai dati identificativi dell'operatore economico presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica".
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve nel form on line che consente la generazione del documento "domanda di partecipazione" selezionare se sono presenti i soggetti cessati che abbiano ricoperto, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed indicare i dati anagrafici e di residenza degli stessi.

I dati anagrafici e di residenza dei soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 devono essere indicati al momento della registrazione dell'operatore economico all'indirizzario fornitori.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*domanda di partecipazione*" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni relative all'operatore economico e i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione dei soggetti cessati, deve essere utilizzata la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio deve

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, **specificando la tipologia di consorzio** [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016] e **indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;**
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf “*domanda di partecipazione*” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:
 1. la quota percentuale di apporto del requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
 2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
 3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti.

Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di **aggregazioni di imprese** aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di par-

tecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere prodotto e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura l'originale informatico firmata digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio in caso di forma associata a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

N.B.:

Qualora il concorrente intenda generare una nuova domanda di partecipazione (*modificare la domanda generando un nuovo documento in pdf*), il Sistema elimina il documento "offerta economica" precedentemente caricato. Pertanto dovrà essere nuovamente caricato a sistema il documento "offerta economica".

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e dichiarare il suo numero seriale all'interno delle "Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" di cui al Paragrafo 16.3.1 e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno annullato col nr. di CIG in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Tale documentazione, a comprova del pagamento dell'imposta di bollo, dovrà essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio "Comprova imposta di bollo"

Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o aggregazione di imprese di rete il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- 1) DGUE dell'ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 3) a) le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 16.3.2.;
b) la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, con la quale l'ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente; le dichiarazioni previste ai punti a) e b) sono da rendersi tramite il modello A.2, allegato 2 al presente disciplinare, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alla parte III, sezione B: *Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali*, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto n. 16.3.3 del presente Disciplinare (Modello A.1).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, *ovvero* dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dagli altri consorziati, diversi dai precedenti, che apportano i requisiti di capacità tecnico-professionale o economico-finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere rese anche **per il socio unico e per il socio di maggioranza persona fisica** (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello A.1, allegato 1 al presente disciplinare, con le quali:

1. indica il CCNL o i CCNL applicati ai dipendenti nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto e per ciascun contratto collettivo il relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020;

2. indica il numero seriale relativo alla marca da bollo da euro 16,00 (nel caso in cui il pagamento sia assolto con tale modalità);

3. dichiara:

- che non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del Codice;
- che in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del Codice:
 - non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - oppure*
 - ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: _____ (specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);
- che non ha commesso, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-quater del Codice, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

Si fa presente che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione).

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. accetta il Patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) e, in caso di aggiudicazione, si impegna a sottoscriverlo;

6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. del Tribunale di in data nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che l'impresa ausiliaria è _____ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo:

- dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Il **modello A.1. allegato 1**, dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete** il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

16.3.2 Dichiarazioni integrative per consorziata, ausiliaria

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello A.2, allegato 2 al presente disciplinare, da ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e da ciascuna ausiliaria, con le quali:

1. indica il CCNL o i CCNL applicati ai dipendenti nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto e per ciascun contratto collettivo il relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020 (solo per la consorziata esecutrice);

2. dichiara:

- che non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del Codice;
- che in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del Codice:
 - non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - oppure*
 - ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: _____ (specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);
- che non ha commesso, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-quater del Codice, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;

3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 7/2014, poi modificato con la successiva n. 84/2019 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

5. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. del Tribunale di in data e che l'impresa ausiliaria è _____ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa.

L'operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

6. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di

L'operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Il **modello A.2. allegato 2**, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'eventuale consorziata esecutrice nel caso in cui il concorrente sia un Consorzio art. 45 co. 2 lett. b), consorziata esecutrice e consorziata che apporta i requisiti di capacità tecnico professionale o economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile qualora il concorrente sia un Consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. c), impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2. riferiti alla consorziata e all'impresa ausiliaria, siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore **inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura** l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio *ovvero* copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura *oppure* nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice, dell'impresa ausiliaria e del subappaltatore risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.3.3 Documentazione a corredo

Il concorrente inserisce negli appositi spazi del sistema telematico:

- documento attestante la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

- documentazione attestante il pagamento del bollo: ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero ricevuta del bonifico bancario ovvero copia del contrassegno annullato col nr. di CIG in formato.pdf.
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

16.3.4 Documentazione in caso di avalimento

Il concorrente per ciascuna ausiliaria inserisce negli appositi spazi del sistema telematico:

- DGUE dell'ausiliaria;
- Dichiarazione integrativa di cui al paragrafo 16.3.2 comprensiva della dichiarazione di avalimento di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il Contratto di avalimento.

16.3.5 Documentazione ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di /forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.3.6 Documentazione in caso di imprese ammesse o che hanno presentato domanda di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale

Il concorrente rende le dichiarazioni previste al paragrafo 16.3.1 o 16.3.2 ed inserisce, nell'apposito spazio del sistema telematico, la relazione di un professionista, ai sensi del comma 5 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

La partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa che ha presentato domanda di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, necessita, oltre a quanto sopra indicato, di avalimento di altro operatore economico, così come dichiarato nel DGUE, in possesso dei requisiti di carattere generale e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara; il concorrente deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico anche i seguenti documenti:

- DGUE dell'ausiliaria;

- le dichiarazioni integrative (par. 16.3.2) dell'ausiliaria contenenti altresì la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo, nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

17. OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, gli elementi utili alla valutazione medesima secondo il **modello A.4** presente nella documentazione di gara.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

18. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

La DOCUMENTAZIONE ECONOMICA contiene, **a pena di esclusione**:

18.1. DETTAGLIO ECONOMICO, il cui modello è disponibile nella documentazione di gara e allegato al presente disciplinare di gara, quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'importo da indicare nell'offerta economica di cui al paragrafo 18.2. – da inserire a sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Il dettaglio economico deve essere compilato, pena l'esclusione, secondo le indicazioni prescritte all'interno dello stesso modulo, tenendo conto che:

- tutti i prezzi devono essere indicati al netto di iva;

- compilare solo le caselle con sfondo bianco; il prezzo complessivo offerto, **prezzo totale offerto tabella a + prezzo totale offerto tabella b**, dovrà coincidere con quello riportato nell'offerta economica.

18.2. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all'importo a base di gara di Euro **1.009.283,74** (unmilionenovemiladuecentottantatre/74), oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto, comprensivo di euro 60,00 per i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel Dettaglio Economico.

Il Dettaglio Economico e l'offerta economica, **a pena di esclusione**, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Il Dettaglio Economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto delle indicazioni previste nel Dettaglio Economico di cui al precedente punto 18.1. del presente disciplinare.

18.3. DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Per esigenza di riservatezza i segreti tecnici e commerciali sono richiesti nella “Documentazione Economica”.

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello “Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali”, messo a disposizione sul sistema telematico tra la documentazione di gara, con le quali: autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Il modello “Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali”, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel Sistema nell'apposito spazio “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali”.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		CARATTERISTICA	VALORE INTERVALLO MINIMO RICHIESTO	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	PUNTI T MAX
1	<i>Caratteristiche tecniche – sistema di stampa di Produzione colore primaria</i>	37	1.1	<i>Velocità stampa costante a colori fino a 400 gr/mq</i>	<i>110 ppm [pagine per minuto] A4</i>	<i>Da 110 a 130 ppm</i>	9
			1.2	<i>Risoluzione in stampa colore Espressa in soli DPI, no equivalenze o virtuali</i>	<i>1200x1200 dpi in quadricromia reali, no soluzioni equipollenti DPI</i>	<i>Per risoluzioni 2400x2400 dpi no soluzioni equipollenti o virtuali</i>	8
			1.3	<i>Risoluzione del rip, qualità (dpi x dpi) per profondità colore espressa in bit</i>	<i>1200x1200 dpi x10 bit di profondità</i>	<i>Per risoluzioni 1200x1200 dpi per superiori 10 bit di profondità</i>	5
			1.4	<i>Cassetti carta assortiti ad aria e riscaldati, capacità complessiva di alimentazione escluso bypass</i>	<i>Minimo 2 cassette per complessivi 4000 fogli grammatura carta standard UNI ISO da 80 gr/mq</i>	<i>ulteriori minimo 2 cassette per complessivi 4.000 fogli grammatura carta standard UNI ISO da 80gr/mq</i>	5
			1.5	<i>Finitura, sempre disponibile in linea, pinzatura a</i>	<i>Minimo a 50 fogli su carta non patinata da 80</i>	<i>finitura con alimentazione manuale fuori linea dei fasci-</i>	10

				sella/libretto da formati carta A4 A3 e SRA3	gr/mq con creazione dorso quadrato e rifilo laterale del fascicolo	colli	
2	Server di stampa (HW e SW) stampante primaria	4	2.1	Caratteristiche hardware del Print server controller EFI Fiery	HDD minimo da 4TB SSD 16 GB di RAM	HDD maggiore o uguale a 6 TB SSD 32 GB di RAM	2
			2.2	Tipo PC/server	Processore 8 Cores (processore preso a riferimento Intel Xeon serie W o equivalente) da 2,9 GHz o superiore almeno 4 porte USB 3.0 unità di lettura DVD R/W	Con due processori intel Xeon serie W (o equivalente) tot 12 Cores da 3.2 GHz o superiore	2
3	Caratteristiche tecniche – sistema di stampa di Produzione colore secondaria	25	3.1	Velocità stampa costante a colori fino a 400 gr/mq	110 ppm [pagine per minuto] A4	da 110 a 130 ppm	5
			3.2	Risoluzione del rip, qualità (dpi x dpi) per profondità colore espressa in bit	1200x 1200 dpi x 8 bit di profondità	1200x 1200 dpi x 10 bit di profondità	5
			3.3	Cassetti carta assortiti ad aria e riscaldati, capacità complessiva di alimentazione escluso bypass	Minimo 3 cassette per complessiva 1600 fogli grammatura carta standard UNI ISO da 80 gr/mq	ulteriori minimo 2 cassette carta assistiti ad aria per minimo ulteriori 4.000 fogli grammatura carta standard UNI ISO da 80gr/mq	5

			3.4	Gestione grammature carta MIN e MAX alimentati da tutti i cassette	Da 65 a 350 gr/mq	Oltre 350 gr/mq e fino a 400gr/mq	5
			3.5	Stampa in fronte/re-tro automatico, grammatura carta gestibile da tutti i cassette, no bypass	300 gr/mq su tutti i formati (A4-A3-SR A3-488x330)	Oltre 300 gr/mq e fino a 350 gr/mq su tutti i formati	5
4	Server di stampa (HW e SW) stampante secondaria	4	4.1	Caratteristiche hardware del Print server controller Efi Fiery	HDD minimo da 1TB SSD 8 GB di RAM	HDD minimo da 2TB SSD 16 GB di RAM	2
			4.2	Software richiesto a corredo del Print server controller Efi Fiery	Efi Fiery impose e Command Workstation. Compatibilità supporto con gestione file JDF JMF	EFI fiery compose e EFI Color Profiler Suite	2
	Totale	70					70

19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio tabellare, identificato dalla colonna "T" della tabella, è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con "Interpolazione lineare"

$V(a) = Ra/R_{max}$

dove:

V(a) = *coefficiente attribuito all'offerta economica concorrente i-esimo (a);*

Ra = *ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo (a);*

Rmax = *ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.*

19.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, dopo aver attribuito i punteggi all'offerta economica procede alla somma dei punteggi tabellari, ottenuti dall'offerta tecnica del singolo concorrente per la formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice. La graduatoria sarà formata calcolando il Punteggio Finale conseguito da ciascuna offerta mediante la somma:

Punteggio Finale= PT + PE

dove

PT= punteggio tecnico

PE= punteggio economico

Si ricorda che le quantità stimate delle stampe eccedenti sono da intendersi esclusivamente ai fini del calcolo del punteggio economico e pertanto non costituiscono, in alcun modo, impegno da parte dell'Amministrazione, né titolo per eventuali pretese da parte del Fornitore.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo, in modalità telematica nel rispetto della delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'8 aprile 2020, n. 30 (Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di gara in occasione dell'emergenza Covid 19) in data e orario che saranno comunicati successivamente alla scadenza della presentazione dell'offerta tramite il sistema telematico START; vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico START. In occasione della prima seduta pubblica il Presidente di Gara procederà operando attraverso il Sistema: Il Presidente di gara procederà operando attraverso il Sistema a:

- a) aprire le offerte presentate accedendo all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né al Presidente di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto consentirà l'accesso alla Documentazione Amministrativa;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; per la verifica dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione si avvale dell'ausilio del RUP;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- d) procedere all'abilitazione alla gara dei concorrenti.

a) Il Presidente di gara, al termine della valutazione dei requisiti soggettivi e tecnico professionali chiude la fase di verifica della documentazione amministrativa, effettua il sorteggio dei 5 soggetti che saranno sottoposti, a conclusione della procedura di gara, al controllo a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Delibera dell'Ufficio di Presidenza 31 ottobre 2017, n. 101, per la partecipazione alla presente procedura. Dell'esito del sorteggio viene data comunicazione tramite sistema telematico. Tale sorteggio verrà effettuato nel caso in cui dall'applicazione della percentuale del 5% dei soggetti che hanno presentato offerta valida risulti un numero superiore ad uno. Ai fini delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76, commi 2-bis e 5 del DPR 445/2000 trasmette le copie conformi dei verbali delle sedute dai quali risultano le ammissioni e le esclusioni al DRC che prende atto delle risultanze e adotta il provvedimento.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione e dell'offerta tecnica e di trasferimento della stessa alla commissione giudicatrice: l'offerta tecnica resterà segreta, chiusa e bloccata a Sistema fino alla seduta pubblica successiva all'adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti. I commissari sono abilitati ad accedere con specifiche credenziali all'area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico stesso. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 12 del Codice – nelle more dell'adozione della disciplina relativa all'istituzione dell'albo dei commissari presso l'ANAC -, si procede alla nomina della commissione giudicatrice che verrà effettuata con Decreto del Segretario Generale del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 83, comma 4, del regolamento interno di amministrazione e contabilità (RIAC) n. 28 del 27 giugno 2017. La commissione è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in particolare, procederà tramite il sistema telematico a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e ne verifica la regolarità formale e la consistenza;

- escludere le eventuali offerte tecniche irregolari. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche il Presidente di gara convoca la seduta pubblica e dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed inserisce detti punteggi nel sistema telematico, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Presidente di gara procederà all'apertura delle offerte economiche compreso il dettaglio economico e ne verifica la regolarità formale. Qualora nel corso dell'apertura delle offerte economiche la Commissione avesse escluso offerte irregolari il segretario verbalizzante trasmette le copie conformi dei verbali al Dirigente competente per l'adozione dei relativi atti. La commissione, approva sul sistema telematico, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. La commissione:

- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, formula la proposta di aggiudicazione al Dirigente competente o segnala al RUP la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta, restando impregiudicata in tal caso la volontà da parte del DRC di attivare o meno la verifica di congruità;
- se la migliore offerta è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, non formula la proposta di aggiudicazione e trasmette l'offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Dirigente Responsabile del contratto - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
 - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nella Documentazione Tecnica;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP, al termine del procedimento di verifica dell'anomalia, formula la proposta di aggiudicazione o di esclusione:

- se la verifica si conclude positivamente, il Dirigente competente approva i verbali di gara e il/i verbale/i dal quale risultano sia le valutazioni fatte nel procedimento di anomalia che la proposta di aggiudicazione e aggiudica;
- se la verifica non si chiude positivamente e l'offerta viene ritenuta anomala, trasmette il verbale dal quale risultano le valutazioni fatte nel procedimento di anomalia e l'esito negativo della verifica al Dirigente competente per l'adozione dei relativi atti.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e provvede alla trasmissione dei verbali delle sedute pubbliche e riservate al Presidente di gara.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 23, conclusa positivamente, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, tramite sistema telematico, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
- 2) richiedere tramite sistema telematico, ai sensi dell'art. 16 L.R. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, la seguente documentazione a comprova degli adempimenti, nei casi in cui il concorrente sia tenuto, derivanti dai suddetti articoli:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'amministrazione prima dell'aggiudicazione efficace procede a richiedere i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, tramite il sistema telematico START:

- al secondo in graduatoria nel caso in cui dall'applicazione del 5% dei soggetti che hanno presentato offerta valida risulti da controllare un unico soggetto;

ovvero

- al secondo in graduatoria e gli altri soggetti, scelti con sorteggio pubblico effettuato nella seduta pubblica, nel caso in cui dall'applicazione del 5% risulti da controllare un numero superiore di soggetti.

I controlli verranno effettuati sul concorrente e sulla eventuale ausiliaria. Qualora l'Amministrazione riscontri motivi di esclusione procede alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti e della verifica dell'idoneità tecnico professionale.

In caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni **(stand still)** dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

La garanzia definitiva deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Consiglio per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel disciplinare di gara/lettera di invito, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il concorrente è tenuto a fornire i dati a Regione Toscana – Consiglio, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana- Consiglio (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; posta certificata consiglioregionale@postacert.toscana.it)

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (*urp_dpo@regione.toscana.it*).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/aggiudicatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Regione Toscana- Consiglio per le finalità sopra descritte.